



ANTONIO ARCIERO
Avvocato

MILANO – Via Vincenzo Monti n° 8 – C.A.P. 20123

Tel. 351/7763081 – mail: info@avvocatoantonioarciero.it – PEC: antonio.arciero@milano.pecavvocati.it
sito web: www.avvocatoantonioarciero.it -   [AvvocatoAntonioArciero](https://www.linkedin.com/company/AvvocatoAntonioArciero)

ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

SEDE DI MILANO

SEZIONE QUARTA - R.G. N. 327/2024

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 C.P.A.

PER

L'Assistente Capo della Polizia di Stato Sig. **Marcello RIVETTI**, nato a Napoli (NA) in data 22.05.1974 e residente a Saronno (VA) in Via San Giuseppe n° 72, C.F. RVTMCL74E22F839A, elettivamente domiciliato a Milano (MI), in Via delle Forze Armate n. 41 (C.A.P. 20147), presso lo studio dell'**Avv. Antonio ARCIERO** (C.F. RCRNTN85P02G838H), che lo rappresenta e difende, giusta delega rilasciata in calce al presente ricorso, e autorizza l'invio di comunicazioni e notifiche riguardanti il procedimento al numero di Fax 0776-22201 e all'indirizzo PEC antonio.arciero@milano.pecavvocati.it;

Ricorrente

CONTRO

il **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro dell'Interno, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Milano (MI) in Via Freguglia n. 1, PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

NONCHÈ CONTRO

il **Sig. Cristiano GAMBELLI**, nato ad Ancona (AN) il 05/06/1971 e residente ad Ancona (AN) in Via Orsini n° 8 (C.F. GMBCST71H05A271Q)

Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione di ordinanza istruttoria ex art. 116, c. 2, c.p.a.

- del **provvedimento n. 333/Isp./II/Mob./101031**, adottato in data 22.02.2024 **dal Ministero dell'Interno**, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 05.03.2024, mediante il quale, si rigettava, in parte, l'istanza di accesso agli atti presentata in data 05.02.2024 (**doc. 16**);

- del **Decreto di dimissione dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato**, adottato in data 26.01.2024 **dal Ministero dell'Interno**, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 21.02.2024, mediante il quale il ricorrente è stato dimesso dal suddetto corso (**doc. 17**);

NONCHÈ DEI SEGUENTI ATTI GIÀ IMPUGNATI

MEDIANTE RICORSO PRINCIPALE

- del **bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione**, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale "*concorsi ed esami*" dell'8.07.2022, nella parte in cui non prevede i criteri con cui vengono assegnate le sedi di servizio, in caso di indisponibilità delle sedi prescelte dai vincitori (doc. 2 – allegato al ricorso);

- della **Tabella delle assegnazioni del 4° corso di formazione per Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego motorizzazione, Prot. n. 333/ISP./II/Sez. Mobilità/Coll.9041-TC/4/2023**, sottoscritta dal Sig. Capo della Polizia *pro-tempore* e dal Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale per gli Affari Generali ed il Personale della Polizia di Stato in data

11.12.2023 (doc. 1 – allegato al ricorso), all’esito del suddetto corso di formazione destinato ai vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022;

- di qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato e/o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

FATTO

1. Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso giurisdizionale notificato all’Amministrazione resistente e al controinteressato in data 8.02.2024 e depositato in data 18.02.2024 i seguenti atti:

- il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale “concorsi ed esami” dell’8.07.2022, nella parte in cui non prevede i criteri con cui vengono assegnate le sedi di servizio, in caso di indisponibilità delle sedi prescelte dai vincitori (cfr. doc. 2 allegato al ricorso);
- la Tabella delle assegnazioni del 4° corso di formazione per Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego motorizzazione, Prot. n. 333/ISP./II/Sez. Mobilità/Coll.9041-TC/4/2023, sottoscritta dal Sig. Capo della Polizia pro-tempore e dal Direttore pro-tempore della Direzione Centrale per gli Affari Generali ed il Personale della Polizia di Stato in data 11.12.2023 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), all’esito del suddetto corso di formazione destinato ai vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico

del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022;

- qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto impugnato e/o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

2. **L'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marcello RIVETTI**, attualmente in servizio presso la Questura di Milano, aveva presentato in data 19.07.2022 **domanda di partecipazione** (id n. 1578643 - doc. 3 allegato al ricorso) **al concorso pubblico**, per titoli ed esami, **per la copertura di n. 50 posti di Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato nel settore motorizzazione**, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022 (doc. 2 allegato al ricorso), di cui è **successivamente risultato vincitore**, come si evince dalla graduatoria definitiva del concorso pubblicata in data 6.04.2023 (doc. 4 allegato al ricorso).

3. In data 13.06.2023, pertanto, **il ricorrente era stato convocato presso la Scuola allievi agenti di Trieste per la frequenza del corso di formazione**, della durata di sei mesi, di cui all'art. 19 del suddetto bando di concorso (doc. 5 allegato al ricorso).

4. In previsione del termine di tale corso previsto in data 20.12.2023, **l'Amministrazione resistente aveva predisposto un piano di assegnazione dei nuovi Vice Ispettori Tecnici, definendo le sedi disponibili**, suddividendole per provincia e distinguendole per profilo professionale (doc. 6 allegato al ricorso).

5. Nella suddetta comunicazione delle sedi disponibili, **era stato previsto che l'assegnazione delle sedi di servizio avvenisse “in relazione alla posizione conseguita nella graduatoria di fine corso”**, come ribadito anche dal bando di concorso, all'art. 19, comma 3, in cui si precisa che *“l'assegnazione ai servizi di*

istituto è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 25 bis, comma 10", del D.P.R. n. 337 del 1982 e, dunque, "secondo l'ordine della graduatoria finale".

Per tale ragione, **ciascun frequentatore del 4° corso per Vice Ispettori Tecnici del settore motorizzazione è stato chiamato a compilare una scheda in cui doveva indicare una o più preferenze tra le sedi disponibili** (doc. 8 allegato al ricorso).

6. **Nessuna comunicazione formale, però, è stata fornita ai frequentatori del corso in ordine ai criteri sussidiari con cui sarebbe stata effettuata l'assegnazione delle sedi**, nel caso in cui quelle indicate dai frequentatori tra le preferenze espresse non fossero disponibili o fossero state già precedentemente assegnate.

7. A tal riguardo, si rappresenta che, nell'ambito di una video-conferenza con i frequentatori del corso, **il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott.ssa Katia IAZZOLINO**, in servizio presso la DAGEP (Direzione Centrale per gli Affari Generali e per il personale della Polizia di Stato), **ha reso noto che, in caso le assegnazioni sarebbero avvenute secondo altri criteri sussidiari**, ulteriori rispetto a quello della posizione di graduatoria, **tra cui**, in particolare, **quello della sede disponibile territorialmente più vicina rispetto a quella (o quelle) oggetto di preferenza**. Nessuna comunicazione formale è però seguita a tale informativa verbale.

8. **Il ricorrente**, pertanto, in data 5.02.2024, **ha inoltrato all'Amministrazione resistente una formale istanza di accesso agli atti ex artt. 10 e 22 della L. 241/1990, al fine di visionare e/o estrarre copia di ogni eventuale atto o provvedimento, da cui si evincano i criteri sussidiari adottati dalla DAGEP per l'assegnazione delle sedi di servizio**. L'istanza è stata evasa con provvedimento del 22.02.2024, notificato al ricorrente solo in data 05.03.2024, successivamente alla notifica e deposito del ricorso principale e che, quindi, qui si impugna con motivi aggiunti (doc. 10).

9. Al fine di consentire agli allievi del 4° Corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici di esprimere le proprie preferenze, in ogni caso, l'Amministrazione resistente ha messo a disposizione dei frequentatori del corso un apposito portale *web* accessibile dalle ore 09.00 del 04.12.2023 alle ore 14.00 del 07.12.2023.

10. In data 04.12.2023, **l'Ass. Capo RIVETTI ha espresso come propria unica preferenza quella di essere assegnato presso una sede ubicata in Provincia di Milano**, come risulta dalla ricevuta Prot. 2023/4/28 (doc. 7 allegato al ricorso).

11. All'esito delle assegnazioni effettuate, si rileva che tutti i frequentatori del corso posizionati in graduatoria dal n° 1 al n° 11 siano stati assegnati nelle sedi in cui avevano espresso la propria preferenza, **mentre al solo Sig. Cristiano GAMBELLI** (che aveva indicato come propria unica preferenza la provincia di Ancona, non disponibile) **è stata assegnata una diversa sede di servizio ubicata a Roma (RM)**, presso la Direzione centrale Servizi Tecnico logistico e gestione patrimoniale - Servizio tecnico gestionale, **sebbene fosse ancora disponibile la sede di Bologna (BO)**, che, essendo quella territorialmente più vicina ad Ancona (AN), **rispondeva maggiormente al criterio sussidiario indicato dalla Dott.ssa IAZZOLINO** nel corso della video-conferenza precedentemente citata.

In ogni caso, **il Sig. GAMBELLI ha immediatamente rinunciato alla sede di Roma (RM)**, che gli era stata assegnata, **lasciando così tale sede vacante**.

12. Conseguentemente, **il Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato Lorenzo DEL PRETE**, anziché essere assegnato presso la sede di Roma (RM), che rappresentava la sua prima preferenza (ma era stata già erroneamente assegnata al Sig. GAMBELLI, che peraltro vi ha rinunciato), **è stato assegnato presso la sede di Milano (MI)**, che rappresentava soltanto la sua seconda preferenza.

13. Per tali ragioni, conseguentemente, **il ricorrente**, che era collocato al 17° posto della graduatoria, **è stato assegnato presso la sede di Torino (TO), mentre, nel caso in cui fosse stata assegnata al Sig. DEL PRETE la sede di Roma** (che era la sua prima preferenza ed era divenuta vacante, a seguito della rinuncia del Sig. GAMBELLI), **il medesimo avrebbe potuto essere assegnato presso la sede di Milano (MI), che rappresentava la sua unica preferenza espressa.**

14. Per effetto di tali circostanze, dunque, **l'Ass. C. Marcello RIVETTI si è visto costretto a rinunciare, seppur con riserva, alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico**, da lui conseguita con impegno e sacrificio, nella consapevolezza della carenza di tali figure professionali negli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella provincia di Milano (doc. 8 allegato al ricorso).

Il ricorrente, infatti, era del tutto impossibilitato a trasferirsi stabilmente presso la località di Torino, avendo radicato da molto tempo, insieme alla propria moglie e ai due figli in età scolare, la sua vita lavorativa e familiare a Milano.

15. **Nonostante la rinuncia con riserva e l'introduzione del presente giudizio**, in data 21.02.2024, l'Amministrazione resistente ha notificato all'Ass. C. Marcello RIVETTI il **Decreto di dimissione dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato**, adottato in data 26.01.2024 **dal Ministero dell'Interno**, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, **che pure qui si impugna con motivi aggiunti (doc. 17).**

16. Il ricorso giurisdizionale notificato dal ricorrente in data 8.02.2024 si basa sui seguenti concorrenti motivi:

“1) **ECESSO DI POTERE: OMESSA DETERMINAZIONE E/O COMUNICAZIONE DEI CRITERI A CUI CONFORMARE LA SUCCESSIVA ATTIVITÀ DISCREZIONALE,**

TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ;

2) ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ DI ATTI DEL MEDESIMO PROCEDIMENTO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;

3) VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E IMPARZIALITÀ E DELL'ART. 97 COST. CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO DELL'U.E. DI PROPORZIONALITÀ ELABORATO DALLA C.G.U.E.;

4) VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990 CON VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.”

17. In seguito alla presentazione del ricorso giurisdizionale da parte del ricorrente, è stato instaurato innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale il procedimento n° 327/2024 R.G.

18. In data 19.02.2024, l'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio in rappresentanza delle Amministrazioni resistenti e, in data 08.03.2024, ha prodotto, al fine di sostenere il rigetto del ricorso, una memoria *ex art. 55, c. 5, c.p.a.*, mediante la quale chiede il rigetto dell'istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

19. Anche la difesa di parte resistente, in data 09.03.2024, ha depositato le rituali memorie *ex art. 55, c. 5, c.p.a.*, insistendo per l'accoglimento dell'istanza cautelare presentata unitamente al ricorso.

20. In data 13.03.2024, Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, mediante l'ordinanza cautelare n° 251/2024 Reg. Provv. Cau., così ha statuito in merito all'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati in via principale: *“a) respinge la domanda di sospensione; b) ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione; c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2024. Compensa le spese della presente fase cautelare”*;

21. In data 19.03.2024, su istanza del ricorrente, l'Amministrazione resistente ha provveduto alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, c. 4, c.p.a. del ricorso introduttivo e della suddetta ordinanza cautelare collegiale, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale della Polizia di Stato (doc. 12 e 14 precedentemente depositati);

IN MERITO ALLA CONNESSIONE OGGETTIVA TRA I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI A MEZZO DEL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI E QUELLI GIÀ IMPUGNATI A MEZZO DEL RICORSO NOTIFICATO IN DATA 8.02.2024

Il provvedimento N. 333/Isp./II/Mob./101031, adottato in data 22.02.2024 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 05.03.2024, impugnato a mezzo del presente ricorso per motivi aggiunti, **fa seguito all'istanza di accesso agli atti presentata in data 05.02.2024, che è strettamente strumentale alla tutela degli interessi lesi con i provvedimenti impugnati nel ricorso principale**, poiché ha ad oggetto ogni eventuale atto o provvedimento, da cui si evincano i criteri adottati dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e per il Personale per l'assegnazione delle sedi di servizio ai frequentatori del 4° corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato del settore motorizzazione, e tutte le ricevute di acquisizione delle preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del predetto corso di formazione.

Allo stesso modo, **l'impugnazione del Decreto di dimissione dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato, adottato in data 26.01.2024** dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del

personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 21.02.2024, è **direttamente funzionale alla tutela degli interessi lesi con i provvedimenti impugnati nel ricorso principale**, poiché mediante tale provvedimento il ricorrente è stato dimesso dal suddetto corso.

Gli atti impugnati a mezzo del precedente ricorso e quelli impugnati con il presente atto di gravame, dunque, risultano avvinti da un evidente nesso di connessione oggettiva, che scaturisce dall'identità delle parti, dal contenuto strumentale e connesso dei provvedimenti in oggetto e finanche dalla quasi totale coincidenza dei vizi di legittimità rilevati.

Si rileva, infatti, a tal riguardo, che la connessione oggettiva tra provvedimenti impugnati, che legittima la proposizione di ricorsi per motivi aggiunti, è stata prudentemente ravvisata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, n. 482 del 2017; Sez. V, n. 202 del 2011, Sez. IV, n. 8251 del 2010; Sez. VI, n. 1564 del 2010):

a) quando tra gli atti impugnati **sussiste** una connessione di tipo procedimentale o infra-procedimentale, ossia **un collegamento tra atti del medesimo procedimento o di procedimenti collegati**, avvinti da un nesso di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto **i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;**

b) quando tra gli atti impugnati sussiste una connessione per reiterazione provvedimento, che si verifica quando l'amministrazione sostituisce l'atto impugnato, su cui pende il ricorso, con un nuovo provvedimento, anch'esso non soddisfacente per il destinatario (ad es. l'atto di conferma con diversa motivazione);

c) quando non sussiste connessione non tra gli atti impugnati, perché si tratta di diversi procedimenti, ma **sussiste connessione con l'oggetto del giudizio**. E' questa l'ultima frontiera aperta dalla Legge n. 205/2000, tendente ad una concezione del processo basata sulla valorizzazione del giudizio sul rapporto

anziché sull'atto. In tal caso, è ammessa la proposizione di motivi aggiunti, anche non connessi agli atti precedentemente impugnati, purché connessi all'oggetto del giudizio già instaurato, ossia al medesimo bene della vita cui aspira il ricorrente.

Nel caso di specie, dunque, è evidente che **gli atti impugnati a mezzo del ricorso introduttivo principale e quello impugnato a mezzo del presente ricorso per motivi aggiunti incidano sulla medesima vicenda (ipotesi sub a) e, afferendo allo stesso rapporto giuridico, siano inerenti al medesimo bene della vita perseguito dal ricorrente (ipotesi sub c).**

Premesso in fatto tutto quanto sopra riportato e accertata la connessione oggettiva tra gli atti impugnati con il presente ricorso e quelli già impugnati con il ricorso principale esperito in data 8.02.2024, **il ricorrente ritiene che, analogamente ai provvedimenti precedentemente impugnati, anche i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti siano totalmente illegittimi ed ingiustamente lesivi dei propri diritti ed interessi, per i seguenti**

MOTIVI

1. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DEPOSITATA IN DATA 5.02.2024 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 22 DELLA L. N. 241/1990

In primo luogo, l'Amministrazione resistente ha affermato erroneamente, nelle sue memorie depositate ex art. 55 c.p.a. prima dell'udienza cautelare svoltasi in data 13.03.2024, **di aver evaso**, con nota del 26.02.2024, **l'istanza di accesso agli atti, presentata dall'odierno ricorrente in data 5.02.2024**, ai sensi degli artt. 10 e 22 della Legge 241/1990.

L'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marcello RIVETTI, nello specifico, aveva chiesto di poter visionare e/o estrarre copia della seguente documentazione:

- ogni eventuale atto o provvedimento, da cui si evincano i criteri adottati dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e per il Personale per l'assegnazione delle sedi di servizio ai frequentatori del 4° corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato del settore motorizzazione;
- tutte le ricevute di acquisizione delle preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del predetto corso di formazione.

L'Amministrazione resistente ha risposto a tale istanza, mediante il provvedimento N. 333/Isp./II/Mob./101031 (doc. 16), adottato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie al Sig. Marcello RIVETTI in data 05.03.2024.

Ebbene, come si evince dalla risposta dell'Amministrazione resistente (doc. 10), **nessuno degli atti e dei documenti richiesti è stato visionato e/o mostrato in copia al Sig. Marcello RIVETTI.**

Nel provvedimento di diniego impugnato a mezzo del presente ricorso per motivi aggiunti, infatti, **l'Amministrazione resistente ha asserito che:**

- **in merito ai criteri adottati** dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e per il Personale **per l'assegnazione delle sedi di servizio** ai frequentatori del 4° corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato del settore motorizzazione, **“l'Amministrazione ha proceduto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del bando di concorso secondo cui le assegnazioni sono effettuate** secondo le modalità di cui all'art. 25 bis, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prescrive che i frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso sono nominati vice ispettori tecnici **secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale”**;

- **in merito alla richiesta di visionare ed estrarre copia delle ricevute di acquisizione delle preferenze per le sedi di assegnazione** espresse da tutti i frequentatori del predetto corso di formazione, *“pur tenuto conto della valorizzazione del principio della massima ostensione degli atti amministrativi, si rappresenta che la richiesta non può trovare favorevole accoglimento in quanto appare essere estesa fino al punto da legittimare un controllo generalizzato, generico e indistinto del singolo sull’operato dell’Amministrazione, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

In merito alla richiesta di conoscere i criteri sussidiari adottati dall’Amministrazione resistente nell’assegnazione delle sedi di servizio, rinviandosi a tutto quanto già eccepito nel ricorso principale, in questa sede si precisa esclusivamente che **l’Amministrazione resistente ha confermato l’insussistenza nel caso di specie di criteri sussidiari a quello della graduatoria, fornendo in tal modo una prova certa in ordine ai profili di illegittimità rilevati nel ricorso introduttivo.**

Il bando di concorso, infatti, non ha preso in considerazione il caso in cui l’assegnazione delle sedi di servizio non avrebbe potuto essere effettuata secondo le preferenze espresse dai frequentatori in ordine di graduatoria, come si è verificato nei casi in cui non erano più disponibili le sedi per le quali i frequentatori avevano espresso le loro preferenze.

Invece, **sarebbe stato assolutamente necessario individuare formalmente criteri sussidiari** rispetto a quelli previsti dal bando di concorso e dalle norme vigenti, **al fine di effettuare l’assegnazione delle sedi nel rispetto dei principi generali che regolano l’azione amministrativa.**

La predeterminazione dei criteri di assegnazione delle sedi, infatti, è posta a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa e costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare

successivamente il corretto esercizio del potere amministrativo nell'intera procedura concorsuale. (T.A.R. Roma, sez. III, 14/06/2023, n. 10244).

L'omessa determinazione dei criteri a cui conformare la successiva attività discrezionale rende totalmente e insanabilmente illegittimo il procedimento amministrativo per cui è causa, per eccesso di potere, nelle forme di travisamento dei fatti, difetto di completezza dell'istruttoria e manifesta illogicità.

L'illegittimità che si rileva per la prima volta nel presente ricorso per motivi aggiunti, invece, riguarda il provvedimento di diniego adottato sull'istanza presentata dal ricorrente, con cui si chiedeva di accedere a tutte le ricevute di acquisizione delle preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del 4° corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato del settore motorizzazione (doc. 16).

L'Amministrazione resistente, infatti, non ha evaso la richiesta di ostensione delle preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del predetto corso di formazione, con una motivazione del tutto avulsa dal contesto, che integra una mera clausola di stile.

Si rappresenta, a tal fine, che, secondo quanto previsto dall'art. 22, c. 2, della L. 241 del 1990, **l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.**

Il 3° comma del medesimo articolo, inoltre, sancisce **il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi**, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela.

La normativa vigente, dunque, riconosce il diritto di accesso agli atti **a chiunque vi abbia interesse, in quanto titolare di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia a tutti i soggetti**, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, **che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso** (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/05/2020, n. 3101; T.A.R., Roma, sez. I, 18/01/2022, n. 571; T.A.R., Roma, sez. III, 01/06/2020, n. 5785; T.A.R., Napoli, sez. IV, 02/05/2023, n. 2662; T.A.R., Milano, sez. III, 24/11/2020, n. 2269).

Tale situazione giuridica, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, **è sufficiente**, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, **a garantire il diritto di accesso**.

La giurisprudenza amministrativa, a tal riguardo, ha sempre affermato che, *“alla stregua della disciplina sul procedimento amministrativo, i portatori di un interesse specifico hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate, intendendo per tali **le situazioni soggettive che presentino un collegamento diretto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce**. In particolare, deve ritenersi che la nozione di interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e correttezza dell'interesse medesimo, e consenta la legittimazione all'accesso **a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica**”*. (T.A.R., Roma, sez. III, 22/07/2020, n. 8580)

Inoltre, l'istanza medesima deve avere ad oggetto specifici documenti e non può comportare per il soggetto destinatario della richiesta un'attività di elaborazione dei dati.

Nel caso di specie, **è assolutamente evidente l'illegittimità del provvedimento di diniego**, in quanto l'Ass. C. C. della Polizia di Stato Marcello RIVETTI ha presentato in data 5.02.2024 un'istanza di accesso agli atti specifica e ben motivata.

L'odierno ricorrente, inoltre, è chiaramente **titolare di una situazione soggettiva, che presenta un collegamento diretto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce.**

Gli atti endo-procedimentali di cui si chiede l'accesso, infatti, hanno dispiegato effetti indiretti anche nei confronti dell'odierno ricorrente, determinando una lesione della sua posizione giuridica, come si evince dai motivi di gravame adottati nel ricorso principale.

Di conseguenza, **del tutto ingiustificata e di stile è la motivazione addotta dall'Amministrazione resistente, che richiama ingiustificatamente l'art. 24, c. 3, della L. 241/1990, asserendo che l'istanza di accesso presentata dal ricorrente fosse finalizzata ad un controllo generalizzato, generico e indistinto del singolo sull'operato dell'Amministrazione.**

E' palese, al contrario, che l'istanza del ricorrente fosse strettamente funzionale alla tutela della situazione giuridica, differenziata e qualificata, di cui era titolare.

Soltanto conoscendo le preferenze espresse dagli altri frequentatori del corso in ordine all'assegnazione delle sedi di servizio, infatti, sarebbe possibile per il ricorrente (e anche per Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo) verificare se l'assegnazione delle sedi di servizio nei confronti dei frequentatori del 4° Corso per Vice Ispettori Tecnici sia realmente

avvenuta secondo criteri oggettivi e applicati unanimemente nei confronti di tutti i frequentatori.

Tale circostanza è ancora più stringente alla luce di quanto riconosciuto dall'Amministrazione resistente in merito alla mancata previsione di criteri sussidiari rispetto a quello dell'ordine di graduatoria.

Di conseguenza, **si insiste nella richiesta a Codesto Ecc.mo Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di ogni eventuale atto o provvedimento, da cui si evincano le preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del predetto corso di formazione.**

2. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI DIMISSIONE DEL RICORRENTE DAL CORSO DI FORMAZIONE PER ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE) E PER VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST.)

L'adozione del Decreto di dimissione dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato, adottato in data 26.01.2024 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 21.02.2024 (doc. 17), è illegittima per eccesso di potere, di cui ricorrono le tipiche figure sintomatiche del travisamento dei fatti, del difetto di completezza dell'istruttoria e della manifesta illogicità.

A causa del comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione resistente nell'assegnazione delle sedi, di cui si è data analiticamente contezza

nel ricorso principale, infatti, **il ricorrente**, che era collocato al 17° posto della graduatoria, è stato assegnato presso la sede di Torino (TO), invece che presso la sede di Milano (MI).

Infatti, nel caso in cui l'Amministrazione resistente avesse agito nel rispetto dei principi che regolano l'esercizio del potere pubblico, **l'Ass. C. C. Marcello RIVETTI avrebbe potuto essere assegnato presso la sede di Milano (MI), che rappresentava la sua unica preferenza espressa.**

Il ricorrente, pertanto, si è visto costretto a rinunciare alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico, da lui conseguita con impegno e sacrificio, essendo del tutto impossibilitato a trasferirsi stabilmente presso la località di Torino (TO), in quanto **ha radicato da molto tempo, insieme alla propria moglie e ai due figli in età scolare, la sua vita lavorativa e familiare presso il Comune di Milano (MI).**

Consapevole di aver subito una grave lesione dei propri interessi giuridici, dunque, **il Sig. Marcello RIVETTI ha rinunciato con riserva alla sede assegnatagli**, precisando espressamente che la propria decisione fosse motivata esclusivamente dall'impossibilità di raggiungere la sede di Torino (TO), **e non ha proposto le dimissioni**, come erroneamente affermato nel decreto che qui si impugna (doc. 8 allegato al ricorso principale).

Inoltre, essendo pienamente consapevole dell'assoluta carenza di Vice Ispettori Tecnici del settore Motorizzazione presso gli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella provincia di Milano (MI), **il ricorrente**, contestualmente al suo atto di rinuncia con riserva, si è immediatamente reso disponibile a prendere servizio presso qualunque sede ubicata in provincia di Milano (MI), nell'ipotesi in cui la Amministrazione resistente avesse ravvisato esigenze di servizio.

La manifestazione della disponibilità a prestare servizio presso la provincia di Milano (MI), nell'ipotesi in cui la Amministrazione resistente ne avesse

ravvisato esigenze di servizio, infatti, **è del tutto incompatibile con la volontà di dimettersi.**

Inoltre, **la riserva espressa era chiaramente indicativa della volontà del dipendente di proporre ricorso giurisdizionale** avverso il provvedimento di assegnazione delle sedi.

L'Ass. C. C. RIVETTI, infatti, ha tempestivamente immediatamente impugnato il bando di concorso ed il provvedimento di assegnazione delle sedi di servizio, a mezzo del ricorso principale, **notificato in data 8.02.2024, ovvero prima della notifica del decreto di dimissioni** dal corso di formazione.

Dunque, l'Amministrazione resistente, dimettendo dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato il Sig. RIVETTI con provvedimento notificato a mani proprie in data 21.02.2024 **non ha tenuto conto della riserva espressa nell'atto di rinuncia alla sede assegnata, né tanto meno dell'assenza di riferimento alcuno da parte del ricorrente alla volontà di rassegnare le dimissioni.**

In tal modo, **il decreto impugnato è incorso inevitabilmente nel vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, incompletezza dell'istruttoria e manifesta illogicità della motivazione.**

L'Amministrazione resistente, infatti, ben avrebbe potuto attendere gli esiti del giudizio instaurato davanti a Codesto Ecc.mo TAR, prima di procedere alla notifica del Decreto di dimissioni, evitando di rendere immediatamente efficace un **provvedimento consequenziale e ulteriore, che potrebbe essere senz'altro essere travolto all'esito del processo amministrativo.**

In tal modo, **la medesima Amministrazione, in attesa della definizione del giudizio di merito, avrebbe avuto anche la possibilità di utilizzare una risorsa preziosa ormai perfettamente formata.**

È stato quindi parimenti leso il principio generale di efficacia dell'attività amministrativa, disciplinato all'art. 1 della L. n. 241/1990, in quanto lo scopo

dell'azione amministrativa (ovvero l'assegnazione delle sedi vacanti) non è stato chiaramente raggiunto.

Si osserva, infatti, che, nonostante il concorso pubblico sia stato bandito per 50 posti, solo 18 candidati sono risultati vincitori e successivamente ammessi al corso di formazione.

L'erronea applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, inoltre, ha provocato la circostanza che solo 16 sedi disponibili siano state effettivamente assegnate ai frequentatori del corso.

A causa di tale situazione, pertanto, come già rilevato nel ricorso principale, **l'Amministrazione resistente, nonostante le gravi carenze di organico, non ha potuto impiegare in servizio due risorse umane particolarmente preziose, dopo aver inutilmente sostenuto i costi per la loro formazione.**

Almeno per quanto riguarda l'Assistente Capo RIVETTI, che ha rinunciato con riserva, si può affermare con certezza che questi è interessato (oltre ad averne pieno diritto) a ricoprire la qualifica raggiunta sia per chiari motivi di sviluppo ed evoluzione della propria professionalità e personalità sia per motivi economici.

A seguito dell'eventuale accoglimento del ricorso principale, infatti, il ricorrente potrebbe essere assegnato presso la sede di Milano (MI), rappresentando una qualificata e preziosa risorsa per l'Amministrazione resistente.

Non tenendo conto della riserva espressa nell'atto di rinuncia e della successiva proposizione del ricorso giurisdizionale, dunque, l'Amministrazione resistente ha senz'altro emanato (e successivamente reso efficace mediante la sua notifica) un provvedimento viziato sotto i molteplici profili sopra evidenziati.

ISTANZA DI ADOZIONE DI
ORDINANZA ISTRUTTORIA

ex art. 116, c. 2, c.p.a.

In relazione all'impugnazione del provvedimento di diniego dell'accesso agli atti, adottato dall'Amministrazione resistente in data 22.02.2024 e notificato in data 5.03.2024, **a seguito della specifica istanza formulata dall'odierno ricorrente in data 5.02.2024**, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, **si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di assumere la propria decisione, mediante adozione di ordinanza istruttoria ex art. 116, c. 2, c.p.a.**, all'esito di apposita udienza in camera di consiglio, da fissare ai sensi dell'art. 87, c. 2, lett. c), c.p.a.

Si ritiene, infatti, a tal riguardo, **che**, per i motivi già esaustivamente illustrati nel motivo sub 1) del presente atto di gravame, **la piena e totale ostensione dei documenti sia indispensabile, al fine di provare le circostanze addotte nel ricorso principale**, da cui dipende l'illegittimità del provvedimento di assegnazione delle sedi di servizio, impugnato a mezzo di tale ricorso.

Alla luce dei motivi sopra esposti, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti, nonché di produrre ulteriore documentazione, **l'Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Marcello RIVETTI**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CONCLUDE

affinché **l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contrariis reiectis, voglia:**

- in via istruttoria, di **ordinare** all'Amministrazione resistente, mediante apposita ordinanza di cui all'art. 116, c. 2, c.p.a., di esibire, entro un termine non superiore a 30 giorni, tutti gli atti inerenti alle preferenze per le sedi di assegnazione espresse dai frequentatori del 4° corso per Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato - settore motorizzazione;
- nel merito, **dichiarare la nullità** o **annullare** tutti i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, nonché quelli già impugnati a mezzo

del ricorso principale e tutti gli atti preparatori, conseguenti o comunque connessi, con ogni conseguente declaratoria di legge;

- in ogni caso, **condannare** l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, nella misura individuata dai valori medi previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022.

Si producono:

16) Provvedimento N. 333/Isp./II/Mob./101031, adottato in data 22.02.2024 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 05.03.2024, mediante il quale, si rigettava, in parte, l'istanza di accesso agli atti presentata in data 05.02.2024;

17) Decreto di dimissione dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato, adottato in data 26.01.2024 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 21.02.2024.

In via istruttoria:

- Si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di **ordinare**, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a. e dell'art. 210 c.p.c., **l'esibizione di ogni eventuale atto o provvedimento**, da cui si evincano le preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del 4° Corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato – Settore Motorizzazione;

Qualora Codesto Ecc.mo Tribunale lo ritenesse necessario e rilevasse la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 49, c. 3, e 41, c. 4, c.p.a., inoltre, **il**

ricorrente chiede di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami del presente ricorso per motivi aggiunti, come già avvenuto per il ricorso principale.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la materia oggetto del presente ricorso è quella del pubblico impiego e, pertanto, si dichiara la non debenza del Contributo Unificato, stante il mancato superamento da parte del ricorrente nel 2023 del reddito lordo annuo di € 38.514,03, secondo quanto previsto dagli artt. 9, c. 1-bis, e 76, del D.P.R. 115/2002.

Milano, 3.04.2024

Avv. Antonio ARCIERO